

Modifiche e spiegazioni concernenti l'Appendice 2 SDR

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.9.5.2 Trasporto di merci secondo le esenzioni della Sezione 1.1.3, Capitolo 3.3 e Capitolo 3.4 dell'ADR 1.9.5.2.1 Le merci pericolose trasportate alle condizioni di esenzione previste alle sottosezioni 1.1.3.2 b) fino a g), 1.1.3.3 b), 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6 ADR, al Capitolo 3.4, alle disposizioni speciali 119, 145, 188, 190, 191, 216, 238 b), 242, 283, 286, 289, 291, 319, 584, 592, 593, 594, 598, 599, 600, 601, 636 a), 647, 648 del Capitolo 3.3 ADR così come secondo le esenzioni al punto 1.1.3.6.3 b e 1.1.3.6.3 c dell'Appendice 1 SDR, sono soggette alle stesse limitazioni di transito per unità di trasporto nelle gallerie secondo la sottosezione 1.9.5.4 che le merci non soggette ad esenzione. La designazione delle merci nel documento di trasporto deve essere conforme alle prescrizioni 5.4.1.1 e comprendere l'indicazione "Trasporto secondo la sottosezione 1.9.5.2 SDR".	1.9.5.2 <i>sostituire "Capitolo 3.3 e Capitolo 3.4" con "Capitolo 3.3, Capitolo 3.4 e Capitolo 3.5 "</i> 1.9.5.2.1 <i>sostituire "Capitolo 3.4" con "Capitolo 3.4, Capitolo 3.5"</i>
Spiegazioni: Fatto salvo il nuovo capitolo 3.5, le merci pericolose imballate in quantità esenti non sottostanno a nessun'altra disposizione ADR. Sarebbe quindi possibile, ad esempio, trasportare materie molto tossiche (classe 6.1 Gruppo di imballaggio I) in quantità fino a 300 l o kg per unità di trasporto (cfr. 3.5.1.2 ADR: codice E 5) senza che gran parte delle disposizioni ADR trovino applicazione. Nel caso di trasporti attraverso gallerie questa situazione risulta problematica da un punto di vista della sicurezza se si pensa che oggi queste materie sono autorizzate solo in quantità di 0 rispettivamente 5 l o kg (con autorizzazione fino a 50 l o kg o 100 l o kg). Le merci pericolose trasportate alle condizioni di esenzione del nuovo capitolo 3.5 sottostanno così, nelle gallerie, alle stesse limitazioni della sottosezione 1.9.5.4 applicate nei confronti delle merci che non beneficiano di esenzioni.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.9.5.4.4 (Lista delle merci ammesse e delle relative quantità) <i>N. ONU:</i> 0411 1344 2814 2900 3090 3091	<i>Modificare parte della denominazione</i> <i>Colonna (2)/modifiche:</i> aggiungere ", PENTRITE" prima di ", PETN". aggiungere "(ACIDE PICRICO)" DOPO "TRINITROFENOLO". Nella terza rubrica sostituire "(unicamente carcasse animali)" con "(unicamente materia animale)". Nella terza rubrica sostituire "(unicamente carcasse animali e rifiuti)" con "(unicamente materia animale)". Modificare il nome e la descrizione in modo da leggere: "PILE AL LITIO METALLO (incluse le pile in lega di litio)". inserire "METALLO" dopo "LITIO" (due volte) e "(incluse le pile in lega di litio)" dopo "CON UN DISPOSITIVO".

3344

3468

3473

2031

1017

1250 e 1305

aggiungere "(TETRANITRATO DI PENTAERITROLO, PENTRITE, PETN)" dopo "PENTAERITRITE".

Aggiungere alla fine: "o IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO A IDRURIO METALLICO CONTENUTO IN UN EQUIPAGGIAMENTO o IDROGENO IN UN DISPOSITIVO DI STOCCAGGIO A IDRURIO METALLICO IMBALLATO CON UN EQUIPAGGIAMENTO".

Sostituire "CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE" con " CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTO IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO ".

Modificare parte del nome e completate l'etichetta

Colonne (2) e (5))/modifiche:
Per il gruppo di imballaggio II, nella colonna (2), aggiungere "almeno 65%, ma" dopo "contenente", nella colonna (5), aggiungere "+ 5.1"

Sostituire e completare etichetta

Colonne/modifiche:
(3b) /"2TC" modificare con "2TOC".
(5) /aggiungere „+ 5.1“.

Sostituire

Colonna (4):
Sostituire "I" con "II".

Completare l'elenco (nuove sostanze)

Colonne da (1) a (8):

(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0505	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.4G		1.4		0	50
0506	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.4S		1.4		50	1000
0507	SEGNALI FUMOGENI	1	1.4S		1.4		50	1000
0508	1- IDROSSIBENZOTRIAZOLO ANIDRO secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1	1.3C		1	1; 4	5	100
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso contenente meno del 65% di acido nitrico	8	CO1	II	8	22	100	1000
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2	II	4.3+ 4.1	4	0	50
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2	III	4.3+ 4.1	4	5	50
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	I	4.3+ 4.2	4	0	50
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	II	4.3+ 4.2	22	5	50
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	III	4.3+ 4.2	22	50	500

	N.A.S.							
3373	MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B (unicamente materia animale)	6.2	I4		6.2	35	300	illimitato
3474	1-IDROSSIBENZOTRIAZOLO ANIDRO, UMIDIFICATO con al meno il 20% (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	5	2	50
3475	MISCELA DI ETANOLO E BENZINA contenente più del 10% di etanolo	3	F1	II	3	4; 21	50	500
3476	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti materie idroreative	4.3	W3	II	4.3	22	50	500
3477	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti materie corrosive	8	C11		8	22	illimitato	
3478	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti un gas liquefatto infiammabile	2	6F		2.1	19	150	1000
3479	CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO, contenenti idrogeno in un idruro metallico	2	6F		2.1	19	150	1000
3480	PILE AL LITIO IONICO (incluse le pile al litio ionico a membrana polimerica)	9	M4	II	9	22	100	300
3481	PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o PILE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO (incluse le pile al litio ionico a membrana polimerica)	9	M4	II	9	22	100	300

Spiegazioni:

Le modifiche delle materie nell'ADR 2009 determinano gli adeguamenti summenzionati.

1.9.5.4.5 Disposizioni speciali	1.9.5.4.5 Disposizioni speciali <i>Aggiungere la seguente nuova disposizione speciale:</i> 35 Autorizzato in imballaggi o per il trasporto alla rinfusa (contenitore per il trasporto alla rinfusa vuoti non ripuliti o caricati).
Spiegazioni: Generalmente, la nuova rubrica UN 3373 materia biologica, categoria B (unicamente materia animale) viene trasportata alla rinfusa (tramite appositi contenitori per il trasporto alla rinfusa). Per consentire il transito in galleria di questi trasporti, viene introdotta una nuova disposizione speciale.	

Testo in vigore	Proposta di modifica
1.9.6.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato Merci pericolose delle classi 1 – 9 che soddisfano i criteri della sezione 2.3.5 ADR.	1.9.6.2 Elenco delle merci il cui trasporto è vietato <i>Sostituire il testo con:</i> Merci pericolose delle classi da 1 a 9 che soddisfano i criteri del paragrafo 2.2.9.1.10 ADR.
Spiegazioni: Il contenuto della sezione 2.3.5 ADR è stato spostato (modificandolo) nella nuova sottosezione 2.2.9.1.10. La sezione 2.3.5 continuerà a far parte dell'ADR ma con un altro contenuto. La sottosezione 1.9.6.2 va adeguata di conseguenza.	